

In data 12 ottobre 2006 la società Tunnel Ferroviario del Brennero ha deliberato la seconda tranche di aumento di capitale sociale per un importo pari ad € 10.000.000,00 da sottoscrivere e versare entro il 31 dicembre 2006. Tale somma è stata successivamente ridotta ad € 5.000.000 a seguito del mutato fabbisogno finanziario. Le Province Autonome di Bolzano e Trento e RFI hanno sottoscritto e versato la seconda *tranche* in proporzione alle quote rispettivamente possedute, mentre la Provincia di Verona non ha sottoscritto e versato la propria quota. Pertanto le azioni possedute da RFI sono n. 48.454.545 del valore nominale di € 1 pari all'82,41843% del capitale sociale.

Il Bilancio d'esercizio 2006 presenta un risultato positivo di € 36 mila.

NORD-EST TERMINAL S.p.A. (51%)

La partecipazione azionaria di RFI nella Nord-Est-Terminal (NET) pari al 51% del capitale sociale, è stata acquistata dalla Società FS Cargo con effetto 18 novembre 2005.

La società opera nel settore del trasporto intermodale e, più in particolare, gestisce quattro *terminal* situati nel nord Italia: Padova Interporto, Bologna Interporto, Brescia Scalo, Verona Porta Nuova.

Le aree e le relative strutture su cui opera sono di proprietà di RFI, salvo il *terminal* di Padova che, in quota parte, è anche di proprietà del socio Interporto di Padova.

Nel suo complesso la Società, oltre ad effettuare rilevanti investimenti negli impianti caratteristici del settore, opera essenzialmente con quattro grandi clienti (tra cui le società consociate C.E.M.A.T. ed Italcontainer) e con tre grossi fornitori che, di fatto, effettuano i servizi terminalistici.

Il Bilancio d'esercizio 2006 presenta un risultato positivo, al lordo delle imposte, di 1.656 mila euro.

Rapporti di rilievo di alcune Società partecipate

Stretto di Messina

La Società si propone lo studio, la progettazione e la costruzione di un'opera (il ponte) per il collegamento stabile, viario e ferroviario, e dei pubblici servizi tra la Sicilia ed il Continente.

Si propone, altresì, l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera anzidetta, fatto salvo l'esercizio ferroviario che, in base all'art. 3 della legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, spetterà ad RFI, dietro corresponsione di un canone annuo.

Si rammenta che la compagine azionaria della società è la seguente: Fintecna con il 68,848, ANAS con il 13%, RFI con il 13%, Regione Calabria con il 2,576% e Regione Siciliana con il 2,576%.

Nel Consiglio di Amministrazione della Società Stretto di Messina del 15 novembre 2006 il Consiglio ha preso atto che dalla data dell'ultima riunione si sono verificati eventi di cruciale rilevanza per la Società.

I contratti di affidamento stipulati nei primi mesi del 2006, con il Contraente Generale, con il *Project Management Consulting* (P.M.C.), con il Monitore Ambientale e con il *Broker* Assicurativo, non hanno avuto attuazione e ciò, in un primo momento, per la necessità di porre in essere adempimenti tecnici preliminari e, successivamente, per l'avvento del nuovo Governo, al cui interno è risultata prevalente la considerazione che il Ponte sullo Stretto non sia un'opera prioritaria e che, quindi, la sua realizzazione debba essere opportunamente procrastinata. Questo orientamento politico – tradottosi, tra l'altro, in una mozione approvata dalla Camera dei Deputati in data 11 ottobre 2006 ha avuto la sua formalizzazione giuridica nella normativa di cui all'art. 14 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2007).

Le disposizioni del decreto legge non hanno riguardato la concessione relativa al collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente, concessione della quale la Società resta comunque confermata titolare.

L'effettiva portata della norma consiste nel differimento nel tempo di ogni decisione definitiva riguardo alla realizzazione del collegamento stabile ed al contempo, con il comma 91 della legge stessa, nell'ampliamento degli ambiti operativi la Società, autorizzandola ad adoperare in regime concorrenziale sul mercato internazionale.

Pertanto alla stato attuale delle valutazioni svolte dalla Società, la stessa si trova a rivestire una doppia natura: di organismo di diritto pubblico, *ex lege* 1158/1971 e quella di impresa di diritto comune, in esercizio della quale essa potrà acquisire, all'estero, commesse nell'ambito della realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Tale mutato quadro, unitamente al drenaggio a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risorse finanziarie che Fintecna S.p.A. avrebbe dovuto destinare alle

future capitalizzazioni di SdM, rendono oggettivamente impossibile perseguire l'attuazione dei contratti di affidamento sopra richiamati nei loro contenuti originari, lasciando agli amministratori della Società l'impegno di cercare di individuare, nell'ambito degli affidamenti di cui ai predetti contratti e preservando la continuità di questi ultimi, un più ristretto novero di interventi infrastrutturali che possano essere eseguiti in tempi brevi anche a prescindere dalla realizzazione, ormai inevitabilmente differita, dell'Opera di attraversamento dello Stretto.

Ciò, naturalmente, d'intesa con gli affidatari, in coerenza con gli indirizzi che il Ministro delle Infrastrutture riterrà di adottare al riguardo e sul presupposto della disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti, non più acquisibili a valere sui futuri ricavi della gestione del Ponte secondo quanto originariamente previsto dal Piano economico finanziario della Società.

In ragione di quanto sopra nel presente Bilancio di RFI non si è ritenuto di modificare l'iscrizione della partecipazione.

AZIONI PROPRIE

La società non è in possesso di azioni proprie o della controllante, né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art 2357 del Codice Civile.

ALTRE INFORMAZIONI

Indagini e procedimenti giudiziari in corso

Evoluzione del contenzioso arbitrale

Con riferimento al procedimento arbitrale in essere con la società Basicel, già ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione 2005 a cui si fa rinvio per maggiori informazioni, si segnala che il 30 maggio 2006 è stato sottoscritto tra le parti interessate un accordo transattivo in base al quale, pur rimanendo invariate le condizioni contrattuali inerenti il corrispettivo dovuto da Basicel, è stata concessa una dilazione del pagamento del credito residuo equiparando i termini di pagamento alla durata del contratto (30 anni). L'efficacia della fideiussione prestata da Albacom in favore di RFI, a garanzia dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, è stata estesa in conformità ai nuovi termini di pagamento. La definizione del contenzioso arbitrale ha comportato anche la ripresa dei pagamenti a favore di RFI ed è stata ottenuta una maggiore libertà operativa per la realizzazione di due importanti elettrodotti AV.

Con riferimento alla causa raggruppamento COSIAC/RFI - Convenzione n. 131/1984 linea Palermo Punta Raisi, come già rappresentato nel bilancio 2005, in data 3 novembre 2005 la Corte d'Appello di Roma, ha emesso la sentenza n. 4671/2005 in parziale accoglimento dell'appello di RFI, con riconoscimento al raggruppamento COSIAC della complessiva somma di circa 12 milioni di euro, rivedendo fortemente al ribasso sia quanto riconosciuto nel giudizio di primo grado (pari a circa 137 milioni di euro) sia quanto richiesto dalla controparte (circa 2 miliardi di euro). Inoltre è stato proposto ricorso per Cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma da parte del Gruppo COSIAC stesso. In considerazione di tale impugnativa, si è ritenuto opportuno, per il momento, tenere un atteggiamento di prudenza circa la valutazione del fondo rischi.

Indagini e procedimenti penali

In relazione al procedimento penale n. 1988/96 R.G.N.R. - n. 1726 GIP ^{pendente} innanzi il Tribunale di Perugia, sospeso in data 12 giugno 2003 dal Giudice dell'Udienza Preliminare al fine di rimettere alla Corte di Giustizia C.E. la questione relativa ai rapporti tra la nuova disciplina interna sul falso in bilancio e la nuova normativa europea, in data 8 giugno 2006, si è conclusa l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio di numerosi imputati nei confronti dei quali Ferrovie dello Stato, TAV e Italferr si sono costituite parte civile, fatti salvi i casi di imputazioni per i quali è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere o per prescrizione o per estinzione del reato per morte del reo o per motivi di merito.

In data 11 gennaio 2006 il Tribunale di Perugia ha dichiarato la prescrizione della quasi totalità dei reati ascritti agli imputati. La costituzione di parte civile di RFI, TAV e Italferr permane nei confronti di soggetti non aventi rapporti diretti con il Gruppo FS.

Nell'ambito del procedimento penale 3042/98 già 282/97 R.G.N.R., con riferimento allo stralcio relativo al c.d. Scalo di Fiorenza, nell'ambito del quale l'ex AD di Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Milano che, in sede di rinvio, aveva rideterminato, la pena nei suoi confronti in 2 anni



e 7 mesi di reclusione, confermando per il resto, il merito delle contestazioni in atti. La Corte di Cassazione, con provvedimento del 5 maggio 2006, depositato in data 14 settembre 2006, ha rigettato il ricorso proposto dall'ex AD di Ferrovie.

In relazione al procedimento penale n. 1363/03 già 282/97 R.G.N.R., pendente innanzi al Tribunale di Genova, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori per l'Alta Velocità nella tratta Milano-Genova, il Giudice dell'Udienza Preliminare ha emesso, in data 6.2.2006, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Nell'ambito dei procedimenti penali n. 20027/99 R.G.N.R. e 18891/99 R.G.N.R., pendenti innanzi al Tribunale di Bologna per esposizione ad amianto nelle Officine Grandi Riparazioni, coinvolgenti diversi ex dipendenti e dirigenti di RFI, sono stati conclusi accordi transattivi con alcune delle parti offese.

In relazione al procedimento penale R.G.N.R. 8191/01 RGNR in cui RFI si è costituita parte civile, per i fatti commessi in suo danno in riferimento ad alcuni contratti di dismissione di materiale ferroso nell'ambito del Magazzino Centrale di Milano Greco e conclusosi con la condanna, confermata in Appello, dell'unico imputato che non aveva richiesto la definizione del procedimento con riti alternativi, è stato concluso un accordo transattivo per un importo pari a € 25.000.

Con riferimento alle indagini e procedimenti penali in corso, in mancanza di elementi che possano indurre a ritenere che la Società sia esposta a significative passività, non sono stati effettuati stanziamenti nel bilancio al 31.12.2006.

Evoluzione del contenzioso fiscale

A seguito del PVC n. 1218 del 31.7.1989, in data 9.6.2006 l'Agenzia delle Dogane - Ufficio di Napoli - ha notificato a RFI l'"Invito a pagamento" n. prot. 32878, in materia di diritti doganali. Avverso tale atto RFI, in data 28.9.2006 ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, tuttora pendente.

In data 23.1.2006, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Sulmona - ha notificato alla ricorrente Società avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro n. 20021V000540000, avverso il quale in data 3.4.2006, RFI ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale de L'Aquila, tuttora pendente. Questa Società nei termini di legge ha provveduto, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. A) del DPR 26.4.1986, n. 131, al versamento di 1/3 dell'imposta complementare per il maggior valore accertato e relativi interessi moratori.

In data 21.4.2006, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 - ha notificato alla ricorrente Società avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro n. 20021V006765000, avverso il quale in data 20.6.2006, RFI ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, tuttora pendente. Questa Società nei termini di legge ha provveduto, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. A) del DPR 26.4.1986, n. 131 al versamento di 1/3 dell'imposta complementare per il maggior valore accertato e relativi interessi moratori.

Con riferimento al ricorso presentato da Ferrovie dello Stato contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 4, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.

5323010105 relativo a Irpeg ed Ilor, anno di imposta 1992 (Mod. 760/93), in data 15 Novembre 2006 la Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 36, ha emesso la sentenza n. 206/36/06 con la quale viene accolto l'appello proposto dalla Società e conseguentemente annullato l'avviso di accertamento.

In data 13 Novembre 2006 è stato notificato alla Società un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con il quale l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 4 ha rettificato la perdita dichiarata ai fini IRPEG, recuperando un minor credito IRAP spettante, più relativi interessi, irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.257.055. Tale avviso di accertamento recepisce integralmente il contenuto del Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 18 Dicembre 2003. Ritenendo alcuni dei rilievi infondati la Società ha presentato in data 12 Gennaio 2007 istanza di accertamento con adesione con la quale intende accogliere soltanto parzialmente la contestazione.

Con riferimento al ricorso presentato da Ferrovie dello Stato contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 4, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 5323011650, relativo a Irpeg ed Ilor, anno di imposta 1993 (Mod. 760/94).

La commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 87/48/02 ha accolto il ricorso. In data 1 dicembre 2004 l'Ufficio ha notificato atto di appello contro tale sentenza ed avverso tale atto RFI si è costituita nel gennaio 2005. Alla data della stesura della presente Relazione sulla gestione non ci sono novità in merito all'evoluzione dell'atto di appello.

Relativamente al ricorso presentato da Ferrovie dello Stato contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 4, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. RCE 3000178, relativo a Irpeg ed Ilor, anno di imposta 1994 (Mod. 760/95), l'udienza in cui verrà discusso l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 707/04/04 - con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso presentato dalla società annullando il citato atto di accertamento - fissata per il 20 Febbraio p.v. è stata rinviata a nuovo ruolo ancora da definire.

In data 5 Maggio 2006 la Società ha presentato Atto di contro deduzioni e contestuale Appello incidentale per resistere nell'Appello proposto dal Comune di Siena avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siena - n. 71/5/04 pronunciata il 2 Dicembre 2004 e depositata in data 10 Febbraio 2005 con la quale sono stati annullati gli avvisi di accertamento ai fini ICI.

Relativamente ai ricorsi presentati contro il Comune di Villadossola, per l'annullamento degli avvisi di accertamento nn. 7975, 7976, 7977, 7978, 7991, 7992, 7993, rispettivamente per ICI 1998, 1999, 2000, acconto 2001, saldo 2001, 2002, 2003, in data 10 Gennaio 2006 è stata depositata la relativa sentenza. La Società per ora non ha ritenuto di notificare all'Ente impositore la sentenza n. 57/02/05, emessa in data 12 Novembre 2005, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Verbania ha accolto i ricorsi presentati dalla Società annullando i citati avvisi di accertamento e, pertanto, il termine di impugnativa da parte del Comune viene a scadere il 25 Febbraio 2007.

In data 7 Dicembre 2005 è stato notificato, da parte dell'Agenzia del territorio – Ufficio di Lucca, un avviso di classamento per il frazionamento e riaccatastamento d'ufficio di unità immobiliari sedi di stazione ferroviaria avverso il quale la Società ha tempestivamente proposto ricorso.

Con riferimento al contenzioso IVA relativo agli anni 1976, 1977, 1980 e 1981, in relazione al quale la Commissione Tributaria Centrale in data 20 Dicembre 2004 aveva emesso la sentenza nn. 10845, si segnala che l'Ufficio ha impugnato la sentenza (relativa all'avviso di rettifica n. 3777/81), che accoglieva parzialmente il ricorso dell'Ufficio medesimo.

Relativamente agli 85 atti di accertamento per violazione e irrogazione sanzione in materia di tasse di concessioni governative sui telefoni cellulari anno 2000, la Commissione Tributaria adita ha, nel corso delle riunioni tenutesi nel 2006, formalmente dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcuni degli atti per i quali era stato disposto il loro annullamento dall'Ente impositore nell'ambito del potere di autotutela. In relazione a tali atti, pertanto, la fattispecie può dichiararsi estinta.

Per alcune controversie, peraltro di importo assai poco significativo, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il ricorso presentato dalla Società, la quale rimane in attesa di conoscere le motivazioni della decisione avversa al fine di valutare l'opportunità di proporre eventuale appello. In relazione a tali atti, pertanto, la fattispecie non può considerarsi estinta.

Inoltre, nelle more del giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, si è provveduto a disporre il versamento di tutti gli importi non interessati dagli atti di annullamento in via di autotutela.

In data 18 febbraio 2005 e 11 aprile 2005 erano stati presentati n. 10 ricorsi giurisdizionali presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (con richiesta di sospensione giudiziale), avverso altrettante cartelle di pagamento in materia di "interessi su omesso o ritardato versamento di ritenute alla fonte" per gli anni d'imposta 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 2000, per un importo complessivo di 9.190.923,60 euro. In relazione alle stesse cartelle di pagamento erano state altresì presentate relative istanze di sospensione in via amministrativa, in seguito alle quali, in data 31 maggio 2005, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 4 - aveva disposto la sospensione amministrativa a tempo indeterminato per un importo di 8.398.97311 euro. Al fine di evitare l'avvio delle procedure esecutive, nelle more del giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, si era provveduto a disporre il versamento degli importi iscritti a ruolo per la parte non oggetto di sospensione, comprensivi di interessi di mora, per l'importo di 721.610,60 euro. Successivamente l'Ufficio aveva disposto lo sgravio degli importi già interessati dai provvedimenti di sospensione amministrativa. In data 22.03.2006 l'Ufficio ha disposto lo sgravio totale di una delle cartelle di pagamento oggetto di ricorso per l'importo di euro 7.118,72 - in relazione alla quale erano ancora pendenti a tale data i termini per la costituzione in giudizio. Non essendosi più ravvisata la necessità di deposito del ricorso, la fattispecie può ritenersi estinta.

In data 19 settembre 2006 la sezione 33 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma – riuniti 4 ricorsi – ha emesso una sentenza con la quale, prendendo atto di quanto riconosciuto anche dall'Agenzia delle Entrate e già oggetto di provvedimenti di sgravio, ha accolto le tesi prospettate dalla ricorrente. Pur in attesa del passaggio in giudicato della sentenza suddetta (che andrà a scadere in data 5.11.2007) può ritenersi estinta per l'importo di euro 4.905.805,52.

Sempre in data 19 settembre 2006 la sezione 33 della CTP di Roma ha emesso 4 sentenze con la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ad altri 4 ricorsi la cui pretesa erariale corrisponde a euro 3.410.565,14.

La restante somma pari ad euro 145.823,62 è relativa ad una cartella di pagamento il cui ricorso pende ancora in giudizio.

Infine, con riferimento agli atti di accertamento di violazione ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse di concessioni governative sui servizi telefonici cellulari e radiomobili per l'anno 2001, in data 22 novembre 2006 sono state emesse 2 sentenze – relative a due dei sei ricorsi presentati – con la quale la sezione 33 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere.

In data 11 novembre 2005, il Comune di Albisola Superiore ha notificato, a questa società, tre atti di accertamento relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, in materia di Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP), per omessa denuncia e omesso versamento del tributo. I predetti atti sono stati impugnati in data 9 gennaio 2006.

Con riferimento a tali contenziosi sono stati previsti accantonamenti in bilancio, per la cui quantificazione si rimanda alla Nota Integrativa dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

Decreto legislativo 231/2001


L'Organismo di Vigilanza istituito dal Consiglio di Amministrazione di RFI con delibera del 27 settembre 2004, ha eseguito attività di verifica sui processi societari a rischio di commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 al fine di vagliare l'adeguatezza e l'osservanza del Modello Organizzativo di Gestione definito per la prevenzione dei reati.

L'azione operativa è costituita da 4 attività curate dall'Organismo di Vigilanza e da 8 interventi svolti in *service*.

In data 25 maggio 2006 il Consiglio di Amministrazione di RFI ha approvato l'edizione 2006 del Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs.n.231/2001, recependo le modifiche proposte dall'Organismo di Vigilanza in conseguenza dell'evoluzione della normativa e del contesto organizzativo e procedurale societario.

L'Organismo di Vigilanza ha infine disciplinato in apposita procedura gli obblighi di informativa di competenza delle strutture societarie titolari di processi sensibili ai rischi di reato di cui al decreto.

Per le attività complessivamente svolte ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 (Organismo di Vigilanza più *service*), la Direzione *Audit* dedica il 20% circa delle proprie risorse.



Progetto *Risk Management*

L'obiettivo del progetto, come già descritto nella Relazione sulla Gestione 2005, è quello dell'individuazione e della valutazione dei rischi di ciascun processo gestionale e delle connesse responsabilità, con la descrizione degli eventi indesiderati (manifestazione dei rischi).

Lo sviluppo del progetto ha prevalentemente interessato nel corso del 2006 le attività dei Gruppi di lavoro costituiti nel 2005, composti da esponenti delle strutture territoriali e da risorse della Direzione *Audit*, deputati alla definizione di due modelli base Processi/Rischi/Controlli.

Per rendere sistematico, continuo e tracciabile l'intero processo di *Risk Management*, si sta implementando un applicativo informatico.

Nell'ambito del Progetto *Risk Management* è stato definito il Sistema di Controllo Interno della Società che fa fulcro sulle conoscenze acquisite attraverso l'azione di *audit* sui processi aziendali esaminati e sulle autovalutazioni dei *Process Owner* dei principali processi aziendali.

In base al quadro cognitivo di cui sopra, il Sistema di Controllo Interno risulta adeguato al perseguimento di una buona *Governance* e al raggiungimento degli scopi societari.

Le politiche seguite sono state orientate al raggiungimento di prestazioni efficienti e al miglioramento continuo, attraverso la definizione di processi e procedure, nonché l'indicazione di regole di comportamento basate su *standard* di riferimento e misurazione dei risultati.

Tra le leve principali del Sistema si colloca senz'altro la profonda cultura organizzativa della classe dirigente e la diffusa sensibilità verso i temi aziendali prioritari, come la sicurezza dell'esercizio ferroviario, del lavoro e della tutela dell'ambiente.

Decreto legislativo 196/2003

In relazione a quanto previsto dalla normativa relativa al trattamento dei dati personali effettuati con strumenti elettronici, è stato redatto il Documento Programmatico per la Sicurezza del trattamento dei dati personali.

Il provvedimento di emanazione dell'Amministratore Delegato è stato formalizzato in data 24 gennaio 2005 con Comunicazione Operativa n. 196. Nel corso dell'anno 2006 sono state avviate attività di *audit* finalizzate alla verifica dell'osservanza, da parte dei Responsabili incaricati, del trattamento dei dati personali e degli adempimenti di legge previsti.

Informativa relativa all'articolo 2497 ter

La Società, nell'esercizio 2006, non ha assunto decisioni esplicitamente ai sensi dell'art. 2497 *ter* del Codice Civile, pur avendo assunto rilevanti deliberazioni nello spirito di piena condivisione degli orientamenti dell'Azionista unico Ferrovie dello Stato S.p.A..

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Gennaio

Convenzione Quadro tra RFI SNCF e RFF

La trasformazione indotta al sistema ferroviario europeo dal recepimento, da parte degli stati membri della UE, delle direttive riguardanti la liberalizzazione dell'accesso, con netta individuazione dei ruoli dei Gestori dell'Infrastruttura e delle Imprese di trasporto, e conseguente separazione contabile e/o societaria tra le diverse strutture delle Ferrovie, nonché l'affacciarsi di nuove imprese titolate a effettuare il trasporto ferroviario secondo le direttive dell'UE, hanno imposto una complessa attività di rivisitazione normativa al fine di trasformare le stazioni comuni in stazioni di collegamento.

La trasformazioni delle stazioni comuni in stazioni di collegamento ha come conseguenza lo spaccettamento delle attività svolte nell'ambito delle attuali stazioni comuni, la loro contrattualizzazione ed il pagamento, mediante fatturazione, dei servizi effettivamente prestati.

A tal riguardo a gennaio 2007 è stata stipulata la Convenzione quadro tra RFI e SNCF e RFF, con decorrenza retroattiva 1 gennaio 2006, che concerne la gestione delle infrastrutture sui tronchi di linea di confine di Modane e Ventimiglia ai "trattati tra SNCF e l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato per la gestione della stazione comune di Modane e della sezione di linea da Modane al confine del 16 e 17 dicembre 1953 e per la gestione della stazione comune di Ventimiglia e della sezione di linea da Ventimiglia al confine del 16 e 17 dicembre 1953", susseguenti all'accordo intergovernativo tra Francia e Italia del 29 gennaio 1951.

La convenzione tra i gestori dell'infrastruttura italiano e francese conclude l'iter di trasformazione da stazioni comuni a stazioni di collegamento reti: Infatti tra l'Austria e la Svizzera il nuovo sistema è in vigore rispettivamente dall'1/1/2002 e dall'1/1/2004 e per quanto riguarda la Slovenia l'accordo intergovernativo del 1995 prevede già le stazioni di scambio ed è in avanzato corso di definizione l'accordo tra gestori dell'infrastruttura.

Modalità di applicazione degli ammortamenti

La Legge Finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005) ha modificato sia le modalità di finanziamento degli investimenti nell'Infrastruttura Ferroviaria che il metodo di ammortamento dei relativi cespiti. Gli ammortamenti non sono più calcolati in modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti, bensì con il metodo "a quote variabili in base ai volumi di produzione", sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione.

In data 30 gennaio 2007 il Consiglio di Amministrazione di RFI ha deliberato di adottare le modalità applicative ampiamente descritte nei “Criteri di redazione del bilancio e criteri di valutazione” a cui si fa rimando.

Scissione Asilo Nido e *facilities*.

Il Consiglio di Amministrazione di RFI in data 25 gennaio 2007 ha deliberato la scissione parziale del ramo d'azienda “Attività di gestione immobili e servizi dedicati alle persone” a favore della Società del Gruppo Ferservizi. Tale scissione si configura come migliore soluzione organizzativa societaria per dare esecuzione al più ampio quadro di riorganizzazione, all'interno del Gruppo, di alcune attività singolarmente svolte dalle società. Le motivazioni che sono alla base di tale scissione nascono dall'esigenza di avere all'interno del Gruppo un unico soggetto che fornisca alle Società del Gruppo alcuni specifici servizi relativi agli immobili uso ufficio ed alcuni specifici servizi dedicati alle persone, con l'obiettivo, nel breve termine, di razionalizzare detti servizi, contenere i relativi costi ed ottimizzare quindi le risorse aziendali; nel medio e lungo termine, di ottenere un maggior valore aggiunto.

La scissione avrà effetto con decorrenza dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese di Roma. Ai fini contabili la scissione avrà effetto dal 1 gennaio 2007.

La scissione parziale in oggetto, con base la situazione patrimoniale al 31.10.2006, ha riguardato le seguenti voci patrimoniali:

(importi in euro)			
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Valori al 31.10.2006	Valore del ramo d'azienda assegnato	Valori al 31.10.2006 al netto del ramo d'azienda assegnato
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCOR (di cui già richiamati)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	52.891.357.477	0	52.891.357.477
2) Impianti e macchinario	64.010.292	0	64.010.292
3) Attrezzature industriali e commerciali	113.082.678	0	113.082.678
4) Altri beni	29.672.580	56.379	29.616.201
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	9.691.692.473	0	9.691.692.473
Totale II	62.789.815.500	56.379	62.789.759.121
Totale B) Immobilizzazioni	67.332.590.787	56.379	67.332.534.408
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II. CREDITI			
4) Verso controllanti			
- esigibili entro l'esercizio successivo	853.083.436	7.774.845	845.308.591
- esigibili oltre l'esercizio successivo	11.999.077	0	11.999.077
	865.082.513	7.774.845	857.307.668
Totale C) Attivo circolante	3.951.572.403	7.774.845	3.943.797.558
TOTALE ATTIVO	71.330.398.119	7.831.224	71.322.566.895

(importi in euro)			
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Valori al 31.10.2006	Valore del ramo d'azienda assegnato	Valori al 31.10.2006 al netto del ramo d'azienda assegnato
A) PATRIMONIO NETTO			
I. CAPITALE	32.603.697.107	0	32.603.697.107
IV. RISERVA LEGALE	197.160	0	197.160
VII. ALTRE RISERVE			
1. Riserva straordinaria	0	0	0
2. Versamento in conto futuri aumenti di capitale	0	0	0
3. Versamenti in conto capitale	887.352.096	0	887.352.096
4. Riserva da utili su cambi	19.625	0	19.625
Totale VII	887.371.721	0	887.371.721
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A MUOVO	3.730.333	35.000	3.695.333
IX. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	(205.853.042)	0	(205.853.042)
Totale A) Patrimonio netto	33.289.143.279	35.000	33.289.108.279
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
7) Altri	1.134.433.205	118.094	1.134.315.111
Totale B) Fondi per rischi e oneri	27.107.435.427	118.094	27.107.317.333
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.230.364.751	6.616.862	1.223.747.889
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori			
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.395.141.853	53.675	1.395.088.178
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
	1.395.141.853	53.675	1.395.088.178
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- esigibili entro l'esercizio successivo	113.680.976	432.835	113.248.141
- esigibili oltre l'esercizio successivo	102.430.272	0	102.430.272
	216.111.248	432.835	215.678.413
14) Altri debiti			
b) verso altri			
- esigibili entro l'esercizio successivo	282.478.325	574.757	281.903.568
- esigibili oltre l'esercizio successivo	9.622.638	0	9.622.638
	292.100.963	574.757	291.526.206
Totale 14)	509.537.953	574.757	508.963.196
Totale D) Debiti	9.425.711.755	1.061.268	9.424.650.487
TOTALE PASSIVO	71.350.398.119	7.831.224	71.322.566.895

Rimborso credito IVA

Nel mese di Gennaio 2007 viene rimborsato ad RFI da Ferrovie dello Stato SpA un credito IVA pari ad € 19.527.773,00. Tale credito trova origine nel fatto che le somme versate alla Capogruppo dalle Società che hanno chiuso la propria dichiarazione annuale "a debito" hanno trovato compensazione con l'eccedenza a credito di RFI dell'anno precedente rinviata a nuovo. Tali somme hanno dato luogo a simmetriche compensazioni finanziarie a favore di RFI che tale eccedenza ha generato in proporzione all'ammontare di credito prodotto. Sulla base di tale criterio è stato effettuato il suddetto rimborso.

Definizione contenzioso Viacom Express (ex Smafer)

In data 16 gennaio 2007 è stata definito un atto transattivo con la società Viacom Exspress (ex Smafer - oggi CBS Outdoor) che ha riguardato una diversa interpretazione del contratto inerente la pubblicità nelle stazioni e sui treni relativamente alla differente metodologia di calcolo del Canone Minimo Garantito per gli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 fino a giugno 2004, data di scadenza della Convenzione del 1992 tra Ferrovie dello Stato e Viacom Exspress.

RFI, a seguito della posizione ereditata dalla Capogruppo e quindi come gestore del contratto, ribaltava costi della stessa natura verso le società interessate Grandi Stazioni, Trenitalia e Centostazioni.

Pertanto la contestazione ha coinvolto anche le suddette società del gruppo ed in particolare Grandi Stazioni per le attività pubblicitarie nelle stazioni: a tal fine per gli esercizi 2001-2003 è stato firmato, nella medesima data, un accordo transattivo tra RFI, CBS e Grandi Stazioni con il quale si effettua una traslazione di competenza e di gestione delle controversie direttamente tra le parti interessate.

Sinistro Segesta Jet

Il giorno 15 gennaio la nave veloce per trasporto passeggeri Segesta Jet, della flotta sociale, in navigazione tra Reggio Calabria e Messina, è entrata in collisione con la nave portacontaineri Susan Borchard in navigazione verso il Medio Oriente.

Nella collisione hanno perso la vita quattro componenti dell'equipaggio della Segesta Jet, dipendenti di RFI e la nave ha subito gravissimi danni che ne fanno prevedere la "perdita totale".

Sul sinistro sono state aperte tre inchieste, tuttora in corso: una di RFI, una della Procura della Repubblica di Messina ed una del Ministero dei Trasporti.

Si rappresenta che, anche qualora venisse accertata una responsabilità di RFI nell'accaduto, sia i danni alla nave, per un importo pari a circa il suo valore di iscrizione a Libro Cespiti, che i danni a terzi sono coperti dalle polizze assicurative in vigore.

Febbraio**Rete AC/V Milano-Verona, Verona-Padova e Milano-Genova,**

In data 2 febbraio è entrato in vigore l'art. 12 del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 che, al fine di “ consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimenti delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nel confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico” revoca:

- le concessioni rilasciate alla TAV, nel 1991 e 1992, limitatamente alle tratte Milano-Verona, Verona-Padova e Milano-Genova, con effetto di automatico scioglimento del rapporto convenzionale RFI-TAV, per la parte relativa alle predette infrastrutture e dei rapporti contrattuali tra TAV ed i *General Contractor* CEPAV DUE, IRICAV DUE e COCIV;
- l'autorizzazione rilasciata ad RFI per la parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la Società TAV relativo alla progettazione e costruzione delle linea del Terzio Valico dei Gavi/Milano- Genova, della tratta Milano- Verona e della sub tratta Verona-Padova.

Considerato che, la norma ha inteso ridefinire le modalità di affinamento delle opere in oggetto nonché le priorità di realizzazione rispetto ai limiti della finanza pubblica e degli obblighi di equilibrio economico e finanziario del gestore dell'Infrastruttura, si è ritenuto che non sussistano i presupposti per rilevare specifici effetti nel bilancio.

Costituzione società Network Terminali Siciliani

In data 23 febbraio 2007 è stata costituita la società Network Terminali Siciliani partecipata al 50% di RFI con un capitale sociale pari a € 300.000 con sede a Catania.

L'approvazione della costituzione di tale società è stata deliberata nella seduta del 30 ottobre 2006, come ampiamente descritto nei “Principali eventi dell'anno - Ottobre - Interporto di Catania” a cui si fa rimando.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La problematica relativa alla carenza di risorse di cassa per il finanziamento degli investimenti in infrastrutture ferroviarie è stata, come noto, ripetutamente segnalata ai Ministeri competenti sia dalla Società sia dalla Capogruppo; l'attuale circostanza di insufficiente provvista di trasferimenti pubblici messi a disposizione del Gestore per dar corso agli impegni di cui al Contratto di Programma e relativi *Addenda*, come da obblighi di cui all'Atto di Concessione, si è sostanzialmente generata nel corso del 2006, con effetti, tuttavia, sull'anno corrente e sul futuro.

Quanto rappresentato ha dato luogo alla recente costituzione di un Tavolo Tecnico (cfr. nota del Ministro Di Pietro n. 7510 del 8 febbraio 2007) che coinvolge, oltre al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture, anche il Gruppo FS (Holding ed RFI); detto "Tavolo" si è concretizzato in una serie di incontri mirati alla analisi e comprensione della problematica da parte del nuovo esecutivo dei Dicasteri interessati con l'obiettivo ultimo di produrre una proposta di soluzioni percorribili al fine di risolvere, o quantomeno ridimensionare, la portata delle criticità in essere; la proposta sarà discussa nel corso di apposita riunione concordata a livello governativo.

Il contributo apportato dal Gruppo FS è stato quello di illustrare: il percorso procedurale che conduce il Gestore a prendere impegni per la realizzazione degli investimenti; lo stato di concretizzazione del Piano degli investimenti, le necessità finanziarie di cassa - con una proiezione all'intero quinquennio 2007-2011 di piano-necessarie per onorare i contratti in essere per gli investimenti di sviluppo e potenziamento nonché per gli obblighi connessi al mantenimento in efficienza della rete ed alla sicurezza; le risorse aggiuntive di cassa occorrenti per anticipare, al 2007, cantierizzazioni e progettazioni di interventi pianificati in anni successivi; la quantificazione, a livello di singolo progetto di investimento, dei flussi annuali di spesa; le attuali coperture di competenza di ogni investimento, dettagliate a livello di singolo atto contrattuale tra RFI e lo Stato con le quali sono state assentite.

E' stato ribadito quanto sia fondamentale che RFI possa operare in una prospettiva pluriennale di disponibilità finanziarie per investimenti, in presenza, quindi, di una sostanziale certezza di erogazioni regolari dei fondi, coerenti con il Piano di Priorità degli investimenti che, come da Contratto, costituisce lo strumento di pianificazione strategica e di programmazione finanziaria - approvato dal CIPE — e redatto sulla base delle linee strategiche della Società ed in coerenza con gli indirizzi e i vincoli posti dal Contratto e dagli atti nazionali di programmazione economica e dei trasporti, tra i quali il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

Il "Tavolo" ha preso atto che le criticità sono prevalentemente circoscritte a insufficienza di finanziamenti per cassa; le prime risultanze del medesimo "Tavolo" sembrano configurare una soluzione positiva per quanto attiene alle ulteriori risorse (rispetto agli stanziamenti presenti nel Bilancio dello Stato per l'anno in corso) necessarie alla Società per rispettare tutte le previsioni di spesa attese nel 2007, soluzione che dovrebbe